



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Titolo VII Class. 5

**Ai Dirigenti
A tutto il Personale Tecnico-Amministrativo Cel e
Tecnologi a tempo determinato
e pc al Medico Competente
alle OOS e RSU**

Oggetto: Assenza per malattia – Richiamo a obblighi normativi e profili di responsabilità

Gentilissim*,

con la presente si richiama l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti legati alle assenze per malattia da parte del personale dell'Ateneo.

Innanzitutto, è necessario rammentare che, **il dipendente in malattia non è tenuto, né può essere formalmente incaricato, a prestare servizio durante tale periodo di inabilità temporanea**, anche nei casi in cui lo svolgimento di determinate attività appaiano compatibili con la patologia in corso.

In merito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2110 del Codice Civile lo stato di malattia determina la legittima sospensione dell'attività lavorativa e dunque un'impossibilità giustificata a rendere la prestazione, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro, che resta giuridicamente in essere nonostante la temporanea incapacità del/della dipendente a svolgere le proprie mansioni.

Tuttavia, non sussiste in linea generale, come chiarito da costante giurisprudenza, un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività spontaneamente rese, durante il predetto periodo (Cass. Civ. n. 13063/2022). Anche se, permanendo “... *in capo al lavoratore gli obblighi di fedeltà (art. 2015 cod. civ.), buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) che impongono di salvaguardare l'interesse datoriale alla pronta ripresa della prestazione lavorativa*” (Trib. Pesaro n. 140/2022), il dipendente deve astenersi da quanto possa compromettere o ritardare la guarigione e, conseguentemente, il rientro in servizio.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che le eventuali prestazioni che saranno **spontaneamente** rese si intenderanno fornite nella valutazione che non compromettano o ritardino il completo recupero psico-fisico, valutazione rimessa alla piena responsabilità del/della dipendente, il/la quale si assume consapevolmente ogni rischio connesso a possibili effetti negativi sulla propria salute e sulla ripresa del lavoro.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE

SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL

Si invitano, pertanto, le SS.VV. ad attenersi alle disposizioni rammentate ed il personale con funzioni di responsabilità organizzativa o gestionale, a non richiedere, né sollecitare prestazioni lavorative ai dipendenti assenti per malattia, anche qualora tali attività appaiano astrattamente compatibili con lo stato di salute.

Si raccomanda, infine, la scrupolosa osservanza dei principi di correttezza, buona fede e rispetto della normativa in materia di tutela della salute del personale, al fine di prevenire contestazioni e responsabilità.

Certi della consueta attenzione e collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo ESPOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

\\unich03\div2tab\uff-pers\circolari dipendenti\anno 2025\assenza per malattia – richiamo a obblighi normativi e profili di responsabilità\01_circolare dipendenti - assenza - malattia.docx